

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEN. GIARDINO A MUSSOLENTE.

CUP: D29H18000290001

CIG: 7720843134

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale di Mussolente nella sede, con la presente scrittura privata

Premesso che:

- il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alla progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Gen. Giardino" a Mussolente;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del __/12/2018 per l'affidamento in oggetto è stata indetta una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- con determinazione del responsabile della Centrale Unica del Camposampierese n. ____ del ____ è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico;
- è stata acquisita comunicazione/informativa antimafia, emessa dalla Prefettura di ____ in data _____ prot. _____;

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi il bando di gara, il progetto preliminare, l'offerta tecnica ed economica presentate dal Progettista, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

_____ in qualità di _____, _____, nato a _____ (__) il __/__/____, C.F. _____, domiciliato per la carica che ricopre presso il Comune di Mussoelnte, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, autorizzato a sottoscrivere il presente Atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in virtù del Decreto Sindacale n. __ del __/__/____, in seguito denominato "**Comune**";

E

_____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____, in seguito denominato "**Tecnico incaricato**";

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il Comune conferisce al Tecnico incaricato _____ l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in premessa relativi a:
 - Progettazione definitiva;
 - Progettazione esecutiva;
 - Direzione lavori;
 - Misure e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - Redazione del certificato di regolare esecuzione;
2. Sono ricomprese nell'incarico di cui sopra le seguenti prestazioni accessorie:
 - relazione che indichi puntualmente, sulla scorta della documentazione tecnica dell'edificio messa a disposizione dal Comune, le indagini diagnostiche e i sondaggi stratigrafici necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti;
 - eventuali integrazioni delle indagini effettuate sulle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
 - relazione che individui tutte le pratiche e i pareri da acquisire e necessari ai fini della realizzazione dell'opera;
 - redazione di tutte le pratiche, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari (e/o eventuali varianti ai pareri acquisiti sul progettodefinitivo complessivo);

- presenza alle sedute con il Responsabile del Procedimento (d'ora in poi RUP) per la verifica del progetto e di tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari;
 - eventuali integrazioni ai progetti richieste dal Comune;
 - la redazione, a lavori ultimati, degli elaborati *as built* oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni richieste per legge, necessarie ai fini del collaudo delle opere e per l'ottenimento dell'agibilità;
 - trattazione di tutte le eventuali riserve dell'impresa ed eventuali verifiche, approfondimenti che potranno venire richiesti dal RUP e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice che si renderanno necessari
 - altre prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e nella documentazione di gara.
3. Si precisa inoltre ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice che i servizi di progettazione devono tener conto dei Criteri Ambientali Minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/01/2017.

Art. 2 - Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ Iscrizione ente previdenziale _____.

Art. 3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono:
- _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio a _____.
 - _____ iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio a _____.

Art. 4 - Collaboratori

1. Il Tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Comune.
2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 - Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell'incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare; le norme citate sono da considerare a titolo indicativo e non esaustivo:
- il D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per gli articoli ancora in vigore;
 - il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - linee guida ANAC in quanto applicabili;
 - Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017;
 - Decreto 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".
2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI,).

Art. 6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

1. Il Comune si impegna a fornire al Tecnico incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente l'edificio interessato dall'intervento.

Art. 7 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni richieste:

1. PROGETTAZIONE:
- a) L'attività di progettazione susseguente dovrà essere svolta con riferimento ai contenuti del progetto preliminare posto a base di gara e a quelli dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e costituente parte integrante del presente contratto nonché svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni desunte dal Comune;
 - b) Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto del limite economico indicato in sede di gara (complessivamente euro 900.000,00);

- c) I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/2010 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs 50/2016;
- d) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà del Comune che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalità:
 - n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del Comune;
 - n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Tecnico incaricato nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte del Comune comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;
 - dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti del Comune, purchè le stesse non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi fissati, senza che ciò costituisca titolo per il Tecnico incaricato a sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
 - il Tecnico incaricato dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza del Comune per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
 - dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed implementate nel successivo progetto esecutivo, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste del Comune prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2. DIREZIONE LAVORI:

- a) Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
- b) Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e dall'art. 180 a 195 del D.P.R. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione, contabilità dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - numero ____ assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
 - numero ____ assistenti con funzione di ispettori di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

Il Direttore dei Lavori si impegna a:

- produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che in formato elettronico;
- produrre entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia in formato elettronico.

3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

- a) Ai sensi dell'art. 90, comma 1bis, del D. Lgs. 81/2008 il Tecnico incaricato deve valutare, durante le fasi di progettazione, i principi e le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 81/2008. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008.
- b) Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è assunta dal Tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. 81/2008 e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente.
- c) Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra il Comune e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al comma è assunta dal _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente
- d) Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti rapportandosi costantemente con il RUP e, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008

e quindi dovrà predisporre nei tempi dovuti:

- l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n), del D.P.R. 207/2010;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito all'art. 39 del D.P.R. 207/2010 e all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri;
 - il fascicolo di cui all'art 91 del D. Lgs. 81/2008.
- e) La progettazione della sicurezza dovrà essere eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori. A tal fine, nello svolgimento dell'attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il RUP, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell'incarico.
- f) Durante l'elaborazione o adeguamento del progetto della sicurezza, dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei lavori dall'ente committente prima dell'approvazione delle singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
- g) Dovrà, altresì, essere redatta la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta. L'ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel quadro economico del progetto dei lavori.
- h) I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la progettazione.
- i) Il Tecnico incaricato assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con l'obbligo di conformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- j) Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.
- k) Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.
- l) Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al RUP; nel caso in cui il committente, nella persona del RUP, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempimento, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del RUP, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penali) e 14 (risoluzione del contratto).
- m) Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo;
- n) A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- o) Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice,

subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al RUP.

- p) Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D. Lgs. 81/2008; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16 (liquidazione dei compensi) del presente disciplinare.
 - q) Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
 - r) Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al RUP qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere. Il Comune si riserva la facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
4. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà del Comune, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Gli elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del Comune. Saranno rimborsate solo le spese di riproduzione.
 5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.
 6. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato.

Art. 8 - Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

1. *Relazioni sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti:* la relazione descrittiva dovrà riportare i livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di adeguamento, nonché le modalità e i documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti. Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa. Tale valutazione, della sicurezza sismica, deve essere condotta sia nei riguardi delle azioni sismiche attese sia nei riguardi delle altre combinazioni previste dalle norme.
2. *Rilievi planoaltimetrici:* sarà cura del progettista effettuare gli ulteriori rilievi necessari alla progettazione definitiva restituendo gli stessi su idonei elaborati grafici e descrittivi.
3. *Relazioni sismiche e sulle strutture:* la relazione dovrà descrivere le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. La relazione deve definire l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Dovrà inoltre definire i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente

Art. 9 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Comune.
2. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, il Comune diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti.

Art. 10 - Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata qualunque soggetto, anche se appartenente al Comune può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai

casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Comune.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e il Comune avvengono per il tramite del RUP dell'opera.

Art. 11 - Durata dell'incarico e termini

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dal Comune, e sono così determinati:
 - *Redazione Progetto definitivo*: giorni 45 (così determinato in sede di offerta) a decorrere dalla stipula della convenzione;
 - *Redazione progettazione esecutiva*: giorni 30 (così determinato in sede di offerta) a decorrere dal ricevimento della comunicazione del RUP al proseguimento dell'incarico, successiva all'approvazione del progetto definitivo
3. I termini di cui sopra si intendono al netto di eventuali tempi richiesti da altre Amministrazioni Pubbliche per il rilascio di pareri, nulla osta o quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'incarico, comprendono invece i tempi relativi all'espletamento delle relative prestazioni accessorie.
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento del Comune, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. Il Comune con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.
5. Successivamente alla consegna degli elaborati, per ogni livello di progettazione, il Comune procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale modifica e consegna al Comune degli elaborati progettuali finalizzata ad ottenere la positiva verifica/validazione del progetto, in ogni suo livello, dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta formulata dal RUP.
6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dal Comune e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori.

Art. 12 - Penali

1. Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 15 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 11.
2. La penale per qualunque ritardo nella fase di progettazione si applica all'intero importo del corrispettivo relativo a tale fase.
3. L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Comune o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Comune deve sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.
4. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura anch'essa dell'uno per mille, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento del collaudo provvisorio..

Art. 13 - Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta del Comune è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noto a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal Comune.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente al Comune tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Comune; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al Comune qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che

dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del presente contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Comune ai sensi del D. Lgs. 196/2003; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D. Lgs. 196/2003.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà del Comune risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà del Comune risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni richieste o contravvenga agli obblighi di cui al presente disciplinare.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
 - violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, o all'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010;
 - superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare parte dell'incarico conferito per motivi di pubblico interesse.

Art. 15 - Determinazione dei corrispettivi

1. Le prestazioni professionali saranno compensate relativamente:
 - alle varie fasi progettuali dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Ente dei progetti;
 - alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'80%; la restante quota (20%) ad approvazione del certificato di regolare esecuzione;
 - sulla base delle percentuali previste in corrispondenza delle classi e categorie di cui alle tabelle dei corrispettivi allegata alla documentazione di gara.
2. Il compenso risultante dall'applicazione del ribasso offerto applicato all'importo degli onorari e spese posti a base di gara, ammonta ad € _____ oltre al contributo integrativo e all'IVA di Legge.
3. L'onorario dovuto al Tecnico incaricato per le prestazioni previste dalla presente convenzione è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dallo stesso e dal personale di aiuto, senza diritto di rivalsa.
4. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di variazione dell'importo dei lavori.
5. Le parti danno concordemente atto che l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti è stato determinato conformemente al D.M. 17/06/2016.
6. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 191 del D. Lgs. 267/2000, il Tecnico incaricato si obbliga a notificare preventivamente al Comune eventuali esigenze di prestazioni integrative e/o suppletive, dalle quali possa comunque derivare un maggior onere per il Comune. In caso di mancata richiesta ovvero di mancata assunzione del relativo impegno di spesa il Comune non potrà, in ottemperanza al disposto della precitata norma, procedere al pagamento delle maggiori prestazioni, anche se queste risultassero spettanti in forza della tariffa professionale.

Art. 16 Liquidazione dei compensi

1. I compensi per l'incarico previsto dal presente disciplinare saranno liquidati e pagati su presentazione di fattura emessa dal Tecnico incaricato.
2. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla acquisizione al protocollo della fattura elettronica ed ottenimento di attestazione di regolarità contributiva regolare da parte del Comune.

3. I corrispettivi pattuiti saranno maggiorati del contributo integrativo della competente cassa di previdenza e assistenza nonché dell'IVA di legge.

Art. 17 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto del citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall'articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo.
2. Le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

OVVERO

Il tecnico incaricato non si avvale della facoltà del subappalto

Art 18 - Polizza civile professionale

1. Il Tecnico incaricato è obbligato a produrre contestualmente alla sottoscrizione del contratto una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento ai lavori progettati con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
2. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Nel caso il Tecnico incaricato sia un raggruppamento temporaneo di professionisti o un consorzio ordinario tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento o al consorzio, per l'importo qui previsto.
4. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.
5. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale

Art 19 - Garanzia definitiva

1. Il Tecnico incaricato del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, salvi gli incrementi di cui allo stesso art. 103 e le riduzioni di cui all'art. 93 del citato D. Lgs. 50/2016.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento del servizio in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.
3. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché di valersi della stessa per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Detta garanzia sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Obbligo tracciabilità transazioni

1. Il Tecnico incaricato, in conformità alla L. 136/2010, n. 136 dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato a _____, cod. IBAN _____ è dedicato alle transazioni relative al presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del codice C.I.G 7720843134 inerente il presente affidamento.
2. Il tecnico incaricato comunica le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su esso:
 - Sig _____ C.F _____;
 - Sig _____ C.F _____;

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Sono a carico del Tecnico incaricato le spese di bollo del presente disciplinare nonché quelle derivanti dall'eventuale registrazione.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

1. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della L. 13.08.2010, l'esecuzione di transazione relative all'incarico in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Art. 23 - Controversie

1. Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico è competente il Foro di Vicenza.

Art. 24 - Efficacia

1. Il presente contratto è fin d'ora impegnativo per il Tecnico incaricato mentre lo sarà per il Comune soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Art. 25 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato: _____

Per il Comune di Mussokente _____

Nel caso di società di ingegneria: il legale rappresentante _____

Nel caso di associazione professionale: i professionisti associati: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le parti accettano e sottoscrivono espressamente il contenuto degli artt. 1, 14 e 21.

Il Tecnico incaricato: _____

Per il Comune di Mussolente _____

Nel caso di società di ingegneria: il legale rappresentante _____

Nel caso di associazione professionale: i professionisti associati: _____